



COMUNE DI CODEVIGO

Provincia di Padova

ICI 2008

<p>ABOLIZIONE DELL'ICI SULLA PRIMA CASA</p> <p>NOVITA</p>	<p>IL DECRETO LEGGE FISCALE N.93/2008 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008 PREVEDE CHE:</p> <p>A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2008 E' ESCLUSA DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504, L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO.</p> <p>Continuano a pagare l'ICI:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'abitazione concessa in uso gratuito dal genitore al figlio; (non è considerata abitazione principale ai fini dell'ICI)- gli immobili di lusso es. ville, compresi nelle categorie A1, A8 e A9.
<p>ATTENZIONE ALL'ABITAZIONE CHE DIVENTA PRINCIPALE NEL CORSO DELL'ANNO</p>	<p>Ipotesi in cui un fabbricato diventi abitazione principale nel corso dell'anno 2008, l'ICI è dovuta fino a che non sia intervenuto il cambiamento della residenza.</p> <p>Esempio: Il sig. Bianchi acquista un fabbricato al 02/01/2008, trasferisce la residenza il 02/05/2008.</p> <p>L'ICI è dovuta dal 1/01/2008 al 30/04/2008 ovvero solo per i 4 mesi in cui non vi era la dimora abituale.</p>
<p>DICHIARAZIONE ICI</p>	<p>La dichiarazione ICI deve essere presentata, all'ufficio tributi del Comune di Codevigo entro il termine di presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno 2007, utilizzando gli appositi modelli ministeriali (messi a disposizione gratuitamente dal Comune o scaricabili dal sito del comune www.comune.codevigo.pd.it)</p>
<p>NOVITA</p>	<p>NON SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE</p> <p>Le nuove norme di semplificazione hanno eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2007 nel caso in cui gli immobili siano stati oggetto di: atti di compravendita; atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, di diritti reali di proprietà e usufrutto uso, abitazione, enfiteusi e superficie; atti stipulati dopo il 01/06/2007 relativi a divisioni, donazioni, permuta, costituzione diritti reali a titolo gratuito, convenzioni, ecc.</p> <p>SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) gli immobili che godono della riduzione d'imposta (fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti)2) l'immobile oggetto di locazione finanziaria;3) il terreno è divenuto area fabbricabile o viceversa;4) l'area è divenuta edificabile a seguito demolizione di un fabbricato;5) l'immobile ha acquisito o perso la caratteristica della ruralità <p>Maggiori e più dettagliate informazioni sugli obblighi dichiarativi possono essere desunte dalle istruzioni ministeriali allegate al modello di dichiarazione o consultando il sito del comune www.comune.codevigo.pd.it</p>
<p>ALIQUOTA IN VIGORE PER L'ANNO 2008</p>	<p><u>5 PER MILLE</u></p>
<p>COME PAGARE</p>	<p>1) utilizzando i bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Codevigo c.c. postale n. 12712311; Per il pagamento dell'Ici si devono utilizzare <u>esclusivamente</u> i nuovi bollettini (sono disposizione negli uffici postali di Codevigo e Conche e presso l'Ufficio Tributi del Comune)</p> <p>2) utilizzando il modello F24 da presentare presso qualsiasi sportello bancario e/o ufficio postale;</p>
<p>ATTENZIONE !!!</p>	<p>I VECCHI BOLLETTINI DI C.C. POSTALE CON STAMPIGLIATURA BIANCA E ROSSA NON SI POSSONO PIU' UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO.</p> <p>AGLI ARROTONDAMENTI</p> <p>Esempi: € 50,49 diventa € 50,00; € 50,50 diventa € 51,00; € 50,51 diventa € 51,00</p>

<p>QUANDO PAGARE</p>	<p>L'ACCONTO entro il 16 giugno 2008 IL SALDO deve essere effettuato dal 1° al 16 dicembre 2008. E' possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2008.</p>
<p>CHI DEVE PAGARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato; - i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; - il locatario nei contratti di leasing; - il concessionario nel caso di concessione su area demaniale <p>anche se non residenti in Italia, in proporzione alla percentuale di possesso, ed ai mesi di possesso. L'imposta va calcolata su base mensile, quindi se il possesso si ha per più di 14 giorni il mese è considerato per intero, in caso contrario no.</p>
<p>COME CALCOLARE L'ICI</p> <p>ATTENZIONE !!!</p>	<p>FABBRICATI il valore è costituito dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, <i>rivalutate</i> (cioè aumentate) del 5%: e moltiplicata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 34 per i negozi e le botteghe – categoria C1 - 50 per le categorie D e A10 - 100 per i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A, C, con esclusione delle categorie A10 e C1, - 140 per gli immobili di categoria catastale B <p>AREE EDIFICABILI Sono i terreni edificabili sia urbanizzati che da urbanizzare. Il valore è costituito da quello venale in comune commercio, alla data del 1° gennaio 2008. Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 20/03/2008 sono stati determinati i valori minimi di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI. L'area edificabile si intende tale sino alla data di presentazione all'ufficio tecnico comunale edilizia privata della comunicazione del "fine lavori". <i>Si ricorda che l'Ici è dovuta dal momento in cui l'area è inserita nel piano regolatore generale adottato dal Consiglio Comunale, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'attuazione di strumenti attuativi, come sancito dall'art. 36, comma 2 della legge 248/2006.</i> Al fine di individuare in quale zona ricade l'area fabbricabile, è possibile consultare la cartografia depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Edilizia Privata.</p> <p>TERRENI AGRICOLI Il valore imponibile è determinato dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicando per 75. Il reddito dominicale da assumere è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2008.</p>
<p>CHE FARE QUANDO UN CONTRIBUENTE HA DIMENTICATO DI PAGARE L'ICI?</p>	<p>Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'ICI, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Tale procedura si chiama "Ravvedimento Operoso".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta dovuta e non versata, gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo fino al 31/12/2007 e del 3% annuo a partire dal 01/01/2008. - Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 6% (1/5 del 30%) dell'imposta dovuta e non versata, gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo fino al 31/12/2007 e del 3% annuo a partire dal 01/01/2008.
	<p>L'Ufficio Tributi è a disposizione per informazioni più dettagliate nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30. Il lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:30. telefono 0495817006 - fax 0495817304 posta elettronica: demografici.tributi@comune.codevigo.pd.it</p>